



**CGS**  
CONFEDERAZIONE GENERALE SINDACALE

**Alla VII Commissione  
Senato della Repubblica**

**Prot. 149**

**Oggetto: Audizione 8 maggio 2019 - disegno di legge n. 641**

Egregi Senatori della VII Commissione,

il disegno di legge AS 641 prevede un aggravamento degli oneri e delle responsabilità connesse all'adempimento della prestazione dei docenti di scuola dell'infanzia e del personale Ata operante nel suddetto segmento formativo, ai quali viene richiesto anche di assicurare la tutela della salute degli alunni delle scuole dell'infanzia.

A tal fine l'articolo 1, comma 1, dell'art.3-bis, del decreto legislativo 59/2004, che costituisce oggetto della proposta incorporata nel disegno di legge in parola, dispone ulteriori obblighi di formazione in capo al personale interessato finalizzati, in particolare, ad acquisire competenza ai fini dell'applicazione, al bisogno, della cosiddetta manovra di Heimlich, senza prevedere il necessario corrispettivo.

Si tratta di una manovra invasiva che può causare lesioni agli organi interni che, per essere praticata senza danni, necessita di personale specializzato in possesso di competenze mediche o paramediche approfondite e certificate. Competenze che non possono essere acquisite per il mero tramite della partecipazione a corsi di natura teorico-pratica.

L'ipotesi dell'assenza di specifica professionalità in capo ai docenti, anche all'esito della frequenza di attività formative, peraltro, è espressamente contemplata nel comma 2, del citato art. 3 – bis, essendo prevista, a tal fine, la possibilità, per le Istituzioni scolastiche, di stipulare, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d'opera con esperti in possesso di titoli definiti con apposito decreto ministeriale.

In altre parole, lo stesso Legislatore proponente, dubitando della possibilità che la manovra di Heimlich possa essere applicata efficacemente dai docenti, ha previsto espressamente la possibilità di esternalizzare tale obbligo prestazionale. La stessa disposizione, peraltro, sembrerebbe esonerare il personale Ata da eventuali obblighi citando solo i docenti.

Nel disegno di legge, dunque, se da un lato si fa espressa menzione della necessità di assicurare la tutela della salute degli alunni delle scuole dell'infanzia, dall'altra si pone in capo al personale docente e Ata un mero obbligo di natura formativa.

Il tutto senza menzionare obbligo alcuno, in capo a docenti e Ata, di surrogare il personale medico e paramedico, istituzionalmente deputato a prestare soccorso in caso di bisogno, nell'applicazione di cure mediche, ivi compresa la manovra di Heimlich.

Non di meno, tale obbligo sembrerebbe implicito. Non si spiegherebbe, altrimenti, l'obbligatorietà della frequenza alle attività di formazione, la relativa finalizzazione alla tutela della salute degli alunni e il rinvio espresso alle connesse responsabilità in caso di inadempimento operato dal comma 3 del più volte citato art. 3-bis.

Infine, il comma successivo esclude qualsivoglia copertura economica per gli adempimenti e le prestazioni individuate e prescritte nel provvedimento.

La norma, così come concepita, sembrerebbe contenere profili di incostituzionalità.

In primo luogo, in riferimento al principio di giusta retribuzione di cui all'art. 36 Cost., il quale postula che: " Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro". Tale principio, per giurisprudenza costante, risulta soddisfatto solo quando la prestazione oggetto dell'obbligo in capo al prestatore di lavoro è contemplata e retribuita secondo apposite previsioni contenute nel CCNL di settore.

Non essendo contenuta alcuna previsione in tal senso nel CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca, la norma risulterebbe in contrasto con l'art. 36 Cost. in ciò prevedendo oneri aggiuntivi anche di natura qualitativa privi di corrispettivo.

Giova ricordare, peraltro, che l'ordinamento sanziona con l'invalidità accordi relativi a rinunzie e/o transazioni. Vale a dire, gli accordi che prevedano la rinuncia del lavoratore alla retribuzione oppure l'accettazione di retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali previsti per la prestazione ordinaria (si veda l'art. 2113 c.c.).

Va fatta rilevare, inoltre, l'esistenza di un generale divieto di adibire il lavoratore a mansioni diverse da quelle per le quali sia stato assunto così come previsto dall'art. 2103 c.c..

Tale divieto, per quanto riguarda i dipendenti pubblici, è ribadito anche nell'art. 52 del decreto legislativo 165/2001.

La violazione dell'art. 36 Cost. assumerebbe rilievo anche in riferimento alla mancata individuazione delle risorse economiche per fare fronte ai nuovi oneri previsti nel disegno di legge in discussione, che risulterebbe in contrasto anche con l'art. 81 Cost., il quale dispone che ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri debba provvedere ai mezzi per farvi fronte.

Un ulteriore profilo di incostituzionalità risulterebbe anche in riferimento al contrasto con l'art. 97, comma 3 Cost., il quale prevede l'obbligo, per il Legislatore, di individuare le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità dei funzionari. Il provvedimento in esame, infatti, non definisce la sfera di competenza né le attribuzioni del personale interessato, limitandosi ad effettuare un mero ed implicito rinvio alla ordinaria diligenza del buon padre di famiglia quale misura della prestazione finalizzata all'individuazione di eventuali responsabilità.

Al fine di superare le criticità appena esposte, è necessario prevedere una modifica del disegno di legge volta a qualificare gli adempimenti formativi ivi previsti alla stregua di diritto, nonché sollevando il personale docente ed Ata da eventuali responsabilità, facendo venire meno gli obblighi retributivi in capo all'Amministrazione scolastica, altrimenti previsti al permanere della qualificazione dei suddetti adempimenti alla stregua di obbligo.

**A tal fine si propongono i seguenti emendamenti.**

- 1) Al comma 1, dell'art. 3-bis del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59 le parole: "è previsto l'obbligo, per" sono soppresse.**
- 2) Al comma 1, dell'art. 3-bis del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59 tra le parole "scolastica," e "di conseguire" sono inserite le seguenti parole: "hanno diritto a domanda".**

**3) Il comma 3, dell'art. 3-bis del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59 è soppresso.**

Testo coordinato con le modifiche proposte.

1. Al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

- (Attività formative) –

1. Al fine di assicurare la tutela della salute degli alunni delle scuole dell'infanzia, ~~è previsto l'obbligo, per i~~ docenti e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola dell'infanzia, nell'ambito delle norme sull'autonomia scolastica, **hanno diritto a domanda** di conseguire la formazione specifica inerente all'adozione della manovra disostruttiva di Heimlich.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 1. Laddove sia richiesta una specifica professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola dell'infanzia, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d'opera con esperti, in possesso di titoli definiti con il decreto di cui al presente comma.

~~3. Con riferimento allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, i docenti e il personale ATA sono sottoposti al regime ordinario di responsabilità vigente per il personale scolastico e gli impiegati statali.~~

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»

Roma, 6 maggio 2019

Il Segretario Generale  
Gennaro Di Meglio